

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 08898/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8898 del 2020, proposto da

Claudia Incontro, Manuel Rampino, Marco Costantini, Valeria Canucci, Francesca Rocuzzo, Mauro Frigau, David Puggioni, Giuseppina Chianese, Marco Di Fiore, Eugenio Antonio Russo, rappresentati e difesi dall'avvocato Gabriele Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Lecce, Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa, Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Chieti e Pescara - Sede Chi, Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio i Ambito Territoriale di Palermo, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Cagliari, Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff VIII Ambito Terr per la Provincia di Oristano, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Atp Lecce, Atp Siracusa, Atp Roma, Atp Chieti e Pescara, Atp Palermo, Atp Cagliari, Atp Oristano, Atp Caserta non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Novella Miglietta non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto n. 12760 del 16.09.2020 dell'USR Puglia - Ambito Territoriale per la provincia di Lecce (Ufficio IV) di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) e conseguenti graduatorie d'istituto per le classi di concorso A046 e A061 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché delle graduatorie medesime;

- del decreto prot. n. 6512 del 16.09.2020 dell'USR Sicilia - Ambito Territoriale per la provincia di Siracusa (Ufficio X) di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) e conseguenti graduatorie d'istituto per la classe di concorso A018 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché delle graduatorie medesime;

- del decreto prot. n. 19374 del 02.09.2020 dell'USR Lazio - Ambito Territoriale per la provincia di Roma (Ufficio VI) di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) e conseguenti graduatorie d'istituto per le classi di concorso A018, A016, A017, A037, A047, B032, A001, A060 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché delle graduatorie medesime;

- del decreto prot. n. 5917 del 17.09.2020 dell'USR Abruzzo - Ambito Territoriale di Pescara e Chieti (Ufficio IV) di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) per la provincia di Pescara e conseguenti graduatorie d'istituto per le classi di concorso A017, A001, A060 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché delle graduatorie medesime;

del decreto prot. n. 16097 del 10.09.2020 dell'USR Campania - Ambito Territoriale di Napoli (Ufficio VI) di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) per la provincia di Pescara e conseguenti graduatorie d'istituto per le classi di concorso AB25, AC25, AB24, AC24, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché delle graduatorie medesime;

- del decreto prot. n. 12445 del 1.09.2020 dell'USR Sicilia - Ambito Territoriale di Palermo (Ufficio I) di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) per la provincia di Pescara e conseguenti graduatorie d'istituto per la classe di concorso A018, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché delle graduatorie medesime;

- del decreto prot. n. 709 del 1.09.2020 dell'USR Sardegna - Ambito Territoriale di Cagliari di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) per la provincia di Cagliari e conseguenti graduatorie d'istituto per la classe di concorso A018, per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché delle graduatorie medesime;

- del decreto prot. n. 5499 del 14.09.2020 dell'USR Sardegna - Ambito Territoriale di Oristano di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) per la provincia di Oristano e conseguenti graduatorie d'istituto per le classi di concorso A060, A020, A037, A040, A041, A047, B016 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché delle graduatorie medesime;

- del decreto prot. n. 17561 del 03.10.2020 dell'USR Campania - Ambito Territoriale di Caserta (Ufficio IX) di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (G.P.S.) per la provincia di Caserta e conseguenti graduatorie d'istituto per le classi di concorso A060, A001, A016, A017, A037, A054 per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, nonché delle graduatorie medesime; nonché, ove occorra, e nel limite dell'interesse dei ricorrenti,

- dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante le "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative

supplenze per il personale docente ed educativo della scuola”, nella parte in cui, all’art. 6, recante “Requisiti generali di ammissione” ha stabilito che “Le G.P.S. relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; ...”, e nella parte in cui, sempre all’art. 6 ha stabilito che “Le G.P.S., distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.”; nonché, ove occorra e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, anche quali atti presupposti o consequenziali o, comunque, connessi

- decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020 recante le “procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22”. Modalità e termini di presentazione delle istanze;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Lecce e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa e di Uff Scolastico Reg Lazio - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma e di Uff Scolastico Reg Abruzzo - Uff IV Ambito Terr per la Provincia di Chieti e Pescara - Sede Chi e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo e di Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff V Ambito Terr per la Provincia di Cagliari e di Uff Scolastico Reg Sardegna - Uff VIII Ambito Terr per la Provincia di Oristano e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di

Caserta;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2020 la dott.ssa Silvia Piemonte, tenutasi con modalità da remoto ai sensi degli artt.4 del d.l. n. 28 del 2020 e 25 del d.l. n. 137 del 2020, come specificato nel verbale;

Considerato che parte ricorrente ha notificato il ricorso ad uno soltanto dei controinteressati e tuttavia risulta necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie, meglio indicate in epigrafe, oggetto di gravame;

Visto l'elevato numero dei soggetti di cui sopra nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR, nonché degli Uffici Scolastici Territoriale di cui alle graduatorie impuginate, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito

medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b)- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, nonché su nonché quello dei ridetti Uffici Scolastici Territoriali, - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.R.:

c) - non dovrà rimuovere dal proprio sito, nonché da quello degli Uffici Scolastici Territoriali ridetti, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovrà, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento

denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sui siti.

Ritenuto che i ricorrenti siano privi del requisito (abilitazione) di partecipazione alla procedura per l'iscrizione nella prima fascia delle graduatorie per le supplenze (GPS), in aderenza alla Giurisprudenza anche di questa Sezione (da ultimo sentenza n. 10299/2020), che esclude il valore abilitante del possesso della laurea congiuntamente ai 24 crediti formativi universitari;

Ritenuto altresì che, ad un sommario esame tipico della fase cautelare, la normativa in materia non attribuisce valore abilitante per l'insegnamento sulle classi comuni al titolo di specializzazione sul sostegno didattico conseguito dai ricorrenti ai sensi del D.M. 249 del 2010;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), Respinge l'istanza cautelare.

Rinvia al merito anche per le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Silvia Piemonte**

**IL PRESIDENTE**

**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**